MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 39

Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente

Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, e' assegnato, oltre il trattamento economico di cui e' provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla meta' o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale e' stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale e' titolare. Se la supplenza o la reggenza e' conferita a chi non e' iscritto nei ruoli dei segretari ne' ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, e' assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se e' conferita al vice segretario, il compenso e assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto. Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del Comune o della Provincia nei quali gli e' stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presti servizio solo presso di essi. Qualora, invece, presti servizio contemporaneamente anche presso il Comune o la Provincia nel quale e' titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica e' a carico di questi ultimi. Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente e', in ogni caso, a carico del Comune o della Provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	III — Trattamento economico

Capo	I — Stipendi, aumenti periodici, indennità e compensi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-39-trattamento-economico-del-segretario-supplente-e-del-segretario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it